

COMUNICATO STAMPA

**Modello Eas, nuove risposte dal Fisco
Terza circolare bussola per le associazioni**

Easy Eas anche per le associazioni di ex militari in congedo e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, per cui è possibile compilare il modello in versione ridotta. Zero obblighi di presentazione per i patronati, a patto che non svolgano, al posto delle associazioni sindacali promotrici, le loro proprie attività istituzionali. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 51 di oggi, che scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni su modalità e obblighi di compilazione del modello Eas, integrando così le istruzioni già dettate con il documento di prassi n.45/E del 29 ottobre scorso.

Quando l'Eas si fa easy - I tecnici delle Entrate chiariscono che le associazioni combattentistiche e d'arma, iscritte nell'albo ad hoc del Ministero della Difesa, possono presentare il modello Eas secondo le modalità semplificate. Massima semplificazione in sede di compilazione anche per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, dotate di personalità giuridica e su cui lo stesso Comitato olimpico nazionale italiano esercita poteri di indirizzo e controllo. A questo proposito, già con la circolare 45/E l'Agenzia aveva individuato in dettaglio gli enti associativi interessati alla presentazione del modello ridotto, tra cui figurano le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate, le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266, diverse da quelle esonerate, le associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordi o intese, movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni, le associazioni sindacali e di categoria presenti nel Cnel.

Eas, vecchi e nuovi esclusi dall'invio del modello - Niente obbligo di presentazione del modello per i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali. Infatti, dal momento che non godono delle agevolazioni riservate ai sindacati, non sono tenuti a presentare il modello. Restano fuori dall'obbligo di invio, come già spiegato nel passato documento di prassi, le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti destinatari di specifici regimi tributari e le Onlus.

Il testo completo della circolare n. 51/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 1 dicembre 2009

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)